

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA

III SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

letti gli atti della causa n. 41426/2016 pendente tra (con gli Avvocati Bartolo Mancuso, Luigi Panici e Carlo Guglielmo) e s.r.l. (con l'Avv. Massimo Raffio) e Fallimento di s.p.a. (con l'Avv. Alessandro Valentini), avente ad oggetto accertamento del diritto alla continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;

rilevato preliminarmente che non appare fondata l'eccezione di decadenza svolta da parte convenuta nei confronti del ricorrente, atteso che nel caso di specie non si verte in materia di impugnativa di licenziamento e che l'odierna domanda giudiziale non ha alcun rapporto con il licenziamento successivamente comminato al ricorrente dal Fallimento convenuto;

ritenuta nel merito la fondatezza della domanda del lavoratore che correttamente eccepisce la nullità dell'accordo derogatorio dell'articolo 2112 c.c., atteso che nel caso di specie non vi è alcuna dichiarazione di apertura del concordato preventivo da parte del tribunale, unico presupposto, per quanto qui rileva, normativamente previsto ai fini della derogabilità dell'articolo citato;

accertato infatti che nel caso di specie non può ritenersi sussistente, al momento dell'accordo derogatorio, alcuna dichiarazione di apertura del concordato preventivo da parte del Tribunale, in quanto risultano versati in atti, come sussistenti al momento dell'accordo in questione, solo la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e i documenti di cui all'articolo 161 l.f. commi 2 e 3 (cfr. all. 2 del fascicolo di Fallimento s.p.a.) nonché il decreto del 21.6.2016 con cui il Tribunale di Torino concede termine per detta presentazione fino al 10.9.2016 (cfr. all. 3 del fascicolo del Fallimento s.p.a.);

Sentenza n. 3305/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 41426/2016

accertata pertanto l'assenza di alcuna dichiarazione di apertura del concordato preventivo al momento dell'accordo derogatorio, essendo stati emessi a tale data e versati in atti esclusivamente la domanda di ammissione con riserva di presentazione della proposta e il decreto di concessione del termine per detta presentazione, nei termini supra esposti;

ritenuto conseguentemente che, in assenza di alcuna dichiarazione di apertura del concordato preventivo, non è applicabile alla fattispecie in esame la normativa che prevede la possibilità di accordi derogatori rispetto al chiaro disposto normativo delineato dall'articolo 2112 c.c.;

ritenuta conseguentemente l'illegittimità dell'accordo stipulato in deroga all'articolo 2112, e quindi la piena applicabilità alla presente controversia dell'articolo 2112 in base al quale in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

ritenuto, per tutto quanto sopra precede, il pieno accertamento del diritto del ricorrente alla continuazione del rapporto di lavoro con dall'accordo);

ritenuto, per quanto concerne l'eccezione di *aliunde perceptum*, che la stessa non può essere presa in considerazione in questa sede, in cui non vengono svolte pretese di carattere economico da parte del ricorrente;

ritenuto infine che la domanda di manleva proposta nei confronti del Fallimento va dichiarata improponibile in quanto detta domanda, di natura meramente economica, risulta proposta in sede extrafallimentare (cfr., ex plurimis, Cass. 3150/2019) anziché dinanzi al giudice del fallimento;

ritenuto che le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, richiesta e difesa rigettando;

dichiara il diritto del ricorrente alla continuazione del rapporto di lavoro con s.r.l. dal 6.9.2016;

dichiara improponibile la domanda di manleva svolta da s.r.l. nei confronti del Fallimento di s.p.a.;



Sentenza n. 3305/2020 pubbl. il 12/06/2020 RG n. 41426/2016

condanna a rifondere a ciascuna delle altre parti processuali le spese di lite, che liquida in misura pari a 11.550 euro nei confronti di ciascuna delle altre parti processuali, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 12.6.2020

Il G.L. P. Farina